

## NEWSLETTER SPORTELLO “UNA RIPRESA IN SICUREZZA” - LEGACOOP VENETO

*Nuovo DPCM 24 ottobre 2020*

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm contenente le nuove misure, che è entrato in vigore il 26 ottobre e scadrà il 24 novembre 2020.

IL DPCM impone l'**obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. È fatto inoltre **obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

**Relativamente alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza**; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tra le principali misure si segnala che **le attività dei servizi di ristorazione** quali bar, pub, ristoranti, gelaterie sono **consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. **Resta vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00**.

**Risulta invece sempre permessa la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È **consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi** e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle **aree di servizio**; restano inoltre consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

**Il DPCM prevede che possa essere disposta, dopo le ore 21:00, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

**È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire

di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Per quanto riguarda le abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze.

**L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'infanzia **continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori devono adottare** forme flessibili nell'organizzazione incrementando **il ricorso alla didattica digitale** integrata per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo **che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.**

Per quanto riguarda la **didattica delle università** sarà a **cura dei Comitati Universitari Regionali** di riferimento predisporre i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

Inoltre, il DPCM dispone la **sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**; oltre alle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Risultano inoltre sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il DPCM prevede il **divieto di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

E' fatto **divieto** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle **sale di attesa** dei dipartimenti emergenze e **accettazione e dei pronto soccorso**, per quanto riguarda **l'accesso di parenti e visitatori** in struttura a lunga degenza o residenze per anziani è **limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.**

**Rimangono sospesi i convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza.** Sono inoltre vietate le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

**Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

È disposta inoltre la **sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.** Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

**È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Qui di seguito potrete consultare: il testo integrale del [nuovo DPCM](#) e l'[allegato A](#).

### **Ordinanza Regione Veneto del 26 ottobre 2020**

Il Governatore Luca Zaia, ieri 26 ottobre ha emanato una nuova ordinanza che riguarda due argomenti:

- Attività scolastica
- Mense per lavoratori

Dal 28 ottobre fino al 24 novembre, quindi, sarà in vigore la nuova ordinanza per le scuole superiori. **Il 75% delle lezioni dovrà essere svolto tramite didattica a distanza.**

La **didattica in presenza** sarà sempre garantita **agli alunni con disabilità certificata** mentre **studenti immunodepressi o con gravi problemi di salute** potranno seguire le **lezioni completamente a distanza**. Per gli istituti professionali l'invito è quello di provare a fare il 75% di didattica online ma, se sarà necessario farne meno per consentire lo svolgimento dei laboratori in presenza, la Regione potrà concedere una deroga.

La nuova ordinanza contiene anche una **norma dedicata alle mense e ai ristoranti per i lavoratori in trasferta**: questi ultimi potranno andare a **cena senza limiti orari nei ristoranti contrattualizzati**.

Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni qualora le strutture alberghiere ospitanti non siano dotate di ristorante.

Qui di seguito potrete consultare: il testo integrale della [Ordinanza](#).